



**N. 391-A**

*Relazione orale*  
*Relatore POGLIESE*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 17 gennaio 2023

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  
e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2022**

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	9
Allegato: modificazioni apportate dalla Commissione .....	»	10
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione .....	»	12

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

13 dicembre 2022

La Commissione, esaminato il decreto-legge e rilevato che:

– l'articolo 1 reca norme volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi;

– l'articolo 2 prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012;

– l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria,

considerato il contenuto specifico ed omogeneo del decreto e l'immediata applicabilità delle norme contenute, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

17 gennaio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al decreto-legge, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CAMPIONE)

**sul disegno di legge**

20 dicembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto propria di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SCURRIA)

**sul testo e sugli emendamenti**

11 gennaio 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che reca la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, in materia di tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, con particolare riguardo alla sicurezza energetica, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento si rende necessario e urgente in quanto il 5 dicembre 2022 è entrato in vigore il divieto di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio e altri prodotti petroliferi dalla Federazione russa nell'Unione europea, previsto dal sesto pacchetto di sanzioni adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel giugno del 2022, in conseguenza della protratta aggressione contro l'Ucraina, e che con tale divieto è forte il rischio che le imprese operanti nel settore strategico della raffinazione di idrocarburi nel territorio nazionale non riescano più ad assicurare la continuità produttiva necessaria al Paese, con conseguente pregiudizio per la sicurezza energetica nazionale;

considerato che, per far fronte a tale situazione, il decreto-legge stabilisce, all'articolo 1, l'obbligo in capo alle predette imprese di garantire con ogni mezzo la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di combustibili e l'operatività delle reti e degli impianti, nonché conseguenti misure di sostegno alle stesse imprese, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 2 stabilisce, nel caso in cui il Governo eserciti sull'impresa i poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, cosiddetto *golden power*, l'accesso prioritario dell'impresa a misure di capitalizzazione e rafforzamento patrimoniale, e a agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'obbligo di cui all'articolo 1, in capo alle imprese di raffinazione, di garantire anche il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un richiamo alla necessità di assicurare comunque il rispetto della normativa europea in materia di tutela dell'ambiente e della salute umana;

in riferimento all'articolo 2, applicabile alle imprese di ogni settore strategico soggette alla normativa sul *golden power*, e in qualunque momento temporale futuro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare l'intervento normativo in forma di novella al citato decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

e parere non ostativo sugli emendamenti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 1.10, che consente al Governo di porre il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di un'impresa, che incidano sulla titolarità, sul controllo o sulla disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica nel settore della raffinazione degli idrocarburi, si valuti l'opportunità di specificare che ciò avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;

in riferimento agli emendamenti 1.30 e 1.0.1, che consentono al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di autorizzare la prosecuzione, a determinate condizioni ambientali e di salute, delle attività di interesse strategico nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, anche in presenza di un sequestro, disposto dall'autorità giudiziaria, per inadeguatezza degli impianti di smaltimento dei relativi reflui industriali, si rileva la sopravvenuta disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, che regola oggi la materia.

### **su ulteriori emendamenti e subemendamenti**

17 gennaio 2023

La Commissione,

esaminato l'emendamento 2.0.100 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge, che reca la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, in materia di tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, con particolare riguardo alla sicurezza energetica;

considerato che l'emendamento 2.0.100, del relatore, aggiunge alle competenze dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni quella

di individuare le caratteristiche tecniche e gli *standard*, cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi, per la realizzazione dell'infrastruttura di rete di comunicazione in fibra ottica;

evidenziato, al riguardo, la scadenza al 31 dicembre 2022 del traguardo M1C2-16, relativo all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce, che devono comprendere *i)* « Italia a 1 Giga », *ii)* « Italia 50 », *iii)* « Scuola connessa », *iv)* « Sanità connessa » e *v)* « Collegamento isole minori », e la scadenza al 31 dicembre 2023 del traguardo M1C2-19, di portare 1 a connettività a banda ultra larga mediante un nuovo *backhaul* ottico (collegamento delle reti locali alla rete *internet* globale) a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: DAMIANI)

**sul disegno di legge**

14 dicembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendere come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

in particolare, in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

viene precisato che gli oneri relativi al compenso del Commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

17 gennaio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al decreto-legge, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « raffinazione di idrocarburi » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « , con ogni mezzo, » sono soppresse;*

*al comma 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « periodo di massimo 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « periodo massimo di 12 mesi » e, al terzo periodo, le parole: « per i lavoratori, per i titolari » sono sostituite dalle seguenti: « per i lavoratori e per i titolari »;*

*al comma 5, dopo le parole: « made in Italy, » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, »;*

*al comma 6, dopo le parole: « amministrazione temporanea » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio ».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*« Art. 2-bis. - (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) - 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:*

*“4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli*

aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 4-*bis*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*Decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 284 del 5 dicembre 2022.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

### **Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per prevenire o contenere il rischio che le imprese operanti in settori strategici per l'interesse nazionale non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di sostegno alle imprese che risultano destinatarie dell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)*

1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscono, **con ogni mezzo**, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

2. Fino al 30 giugno 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

3. Salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 di-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 1.

**Art. 1.**

*(Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)*

1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.

2. Fino al **31 dicembre** 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**Art. 1.**

cembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2 è imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea.

4. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.

5. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.

6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea può essere disposta con

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

4. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo **massimo di** 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori e per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.

5. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, **di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.

6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea **di cui al comma 4** può

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3.

#### Articolo 2.

(*Misure economiche connesse all'esercizio del golden power*)

1. Successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, può, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

**Art. 1.**

essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3.

#### Articolo 2.

**Art. 2.**

(*Misure economiche connesse all'esercizio del golden power*)

1. Successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

3. Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i termini e le modalità procedurali per l'accesso alle misure di sostegno.

Art. 2-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

#### Articolo 2-bis.

(*Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni*)

**1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:**

« **4-bis)** sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli *standard* tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività ».

**2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come intro-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 2-bis.

**dotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

Articolo 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico.*

Art. 3.

Art. 4.





